

CONTRATTO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO**TRA**

Azienda _____ (di seguito denominata _____) con sede legale in _____ C.F. e P.I. _____, nella persona del suo direttore _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica come sopra

E

Azienda Agraria Sperimentale Stuard - STUARD LAB (di seguito denominata **AS - SL**) con sede legale in Strada Madonna dell’Aiuto 7/a, 43126 località San Pancrazio, Parma, C.F. e P.I. 02683310342, nella persona del suo presidente dott. Roberto Ranieri, nato a Torrile (PR) il 28-04-1958 e domiciliato per la carica come sopra

PREMESSO CHE

AS - SL nasce come laboratorio di Ricerca e Sviluppo Industriale con l'obiettivo di sviluppare le conoscenze e le tecniche innovative nell'ambito dei settori alimentare, mangimistico e non alimentare, come quelli dell'agro-energia, del tessile, della cosmetica e della biologia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Tipologia**

- Servizio di ricerca e sviluppo su commessa**
- Servizio di ricerca e sviluppo in collaborazione**

Art. 2 – Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della convenzione di realizzazione del servizio di ricerca e sviluppo e con la stessa sono sottoscritte e condivise dalle parti.

Art. 3 – Oggetto della convenzione e obiettivi

- **Il servizio** consisterà in _____ al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
_____.
- Il programma dettagliato delle attività è descritto nell’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.
- I dati raccolti saranno utilizzati per le elaborazioni statistiche e la redazione di una relazione tecnica finale che verrà consegnata al Committente entro un mese dalla fine del contratto.
- **AS - SL** designa quale Responsabile referente per l’esecuzione delle attività _____, il quale si avvale della collaborazione del personale di **AS - SL** ed eventualmente di personale esterno specializzato. Il Responsabile referente avrà l’incarico di comunicare lo stato di avanzamento dell’attività, eventuali ritardi e difficoltà esecutive che rendano necessaria una revisione delle attività e dei termini contrattuali.

- L'Impresa designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività _____, che avrà il ruolo di coordinamento dell'attività e si interfacerà con **AS - SL** secondo i tempi e le modalità concordate.

Art. 4 – Durata della convenzione

Il presente contratto avrà la durata di _____ (____) mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 5 – Importo della convenzione e dell'erogazione del servizio

(in caso di servizio su commessa)

A titolo di corrispettivo onnicomprensivo e per la durata di cui sopra, Azienda _____ corrisponderà a **AS – SL** un importo pari a Euro _____più IVA, secondo le seguenti modalità:

- % (_____ per cento), a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente contratto;
- % (_____ per cento) entro/al _____;
- % (_____ per cento) entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività come saldo finale;

(in caso di servizio di ricerca in collaborazione)

Le Parti concorderanno eventuali impegni economici reciproci a fronte dell'attività svolta in collaborazione.

Art. 6 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati dall'Impresa entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, dopo verifica e accettazione delle stesse e delle relazioni previste dall'Allegato tecnico.

Il pagamento verrà effettuato direttamente da _____ con sede in _____, che si impegna a corrispondere a **AS - SL** l'importo della convenzione in base a quanto sopra (Art. 5).

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico su conto corrente presso Banca Prossima - IBAN IT14S 03359 01600 100000076385 – con specifica indicazione nella causale del numero della fattura e il riferimento alla presente convenzione.

Art. 7 – Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati, obbligo di riservatezza

La proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati viene stabilita secondo le modalità indicate negli Art. 15 e 16.

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività.

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto;

- Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e dei giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.
- Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 8 – Controlli e verifiche

L'Azienda _____ si riserva la facoltà di verificare periodicamente il regolare svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, lo stato di avanzamento delle attività ed il livello degli obiettivi raggiunti. **AS - SL** permetterà la visita e verifica da parte dei tecnici/collaboratori del Committente.

Art. 9– Variazione del Programma

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico di cui all'Art. 5.

Art. 10– Risoluzione contrattuale e revoca dell'incarico

La convenzione può essere risolta da ciascuna parte, qualora l'altra parte risultasse inadempiente per uno o più obblighi previsti a suo carico. L'incarico di cui all'art. 2 della presente convenzione potrà essere revocato da _____ tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora **AS - SL** - senza giustificati motivi - adempia in ritardo o in modo non conforme alle indicazioni operative del contratto e del protocollo di sperimentazione.

Art. 11 – Danni

Ciascuna delle parti, nel rispetto della disciplina vigente in materia, provvederà per il proprio personale alle coperture assicurative e ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di prevenzione e sicurezza nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art. 12 – Oneri fiscali

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, rientrando tra le ipotesi di cui al DPR 131/86 "*Allegati, Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso*". In caso di registrazione ogni spesa ed onere ad essa relativa è posta a carico della parte richiedente.

Art. 13– Trattamento dati personali

Per il trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, inerente alla presente convenzione e la sua esecuzione, si osserva, reciprocamente, la disciplina vigente in materia di cui al DLgs 196/2003 e al Reg. UE 679/2016.

Art. 14– Norme finali e Foro competente

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti. Per qualsiasi controversia si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Parma.

Allegati

- Utilizzazione e pubblicazione dei risultati, condizioni speciali (Art. 15, 16)
- Allegato Tecnico

San Pancrazio,

Per Azienda _____

il Direttore

Per **AS - SL**
il Presidente
(Roberto Ranieri)

Richiamato l'art. 1341, comma 2 del Codice Civile in materia di condizioni generali del contratto, e con riguardo agli Art. _____ della presente convenzione, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni in essi contenute.

il Direttore

Per **STUARD LAB**
il Presidente
(Roberto Ranieri)

San Pancrazio,

Art. 15. Proprietà dei risultati (SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO SU COMMESSA) **OPZIONE 1) titolarità congiunta**

- Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno in contitolarità tra le Parti:

(da utilizzare se i contributi delle parti siano valorizzabili fin dall'inizio della collaborazione)

- Nella misura del _____% (_____ per cento) per **AS - SL** e nella misura del _____% (_____ per cento) per il Committente.

(Da utilizzare se i contributi delle parti non siano valorizzabili fin dall'inizio della collaborazione)

- In pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.
- Le Parti concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

 OPZIONE 2) titolarità di AS - SL

- I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 3 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà di **AS - SL**, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.
- **AS - SL** avrà facoltà di cedere All'Azienda _____, che ne abbia interesse, i diritti al rilascio del diritto di privativa e al relativo sfruttamento industriale, previa corresponsione di un corrispettivo specifico nella forma di *royalties*, somma forfettaria o altro, da definirsi con accordi successivi.

 OPZIONE 3) titolarità del Committente

- I risultati della prova sperimentale saranno di proprietà del Committente _____.
- Nel caso in cui l'attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, il committente potrà corrispondere a **AS - SL** un contributo integrativo da definirsi con accordi successivi.

(le successive disposizioni sono comuni a tutte le opzioni 1), 2), 3) e riguardano le comunicazioni su eventuali depositi di domande di privativa)

- Nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile delle attività dovrà prontamente comunicare all'Impresa i trovati suscettibili di tutela derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività stesse, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.

- Nell'ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, previa comunicazione all'altra Parte, la stessa potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.
- Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di privativa, la parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all'altra Parte, nel termine di 30 gg., l'avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

Art 15. Proprietà dei risultati (SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO IN COLLABORAZIONE)

- Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente Allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.
- Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.
- Nell'ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.

Art. 16. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati (SERVIZIO SU COMMESSA)

- L'Impresa potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. **AS - SL** potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Impresa, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Art. 16. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati (SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO IN COLLABORAZIONE)

- Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.
- In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.